

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SENTIERI D'ACQUA"

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione culturale denominata "SENTIERI D'ACQUA", con sede legale nel Comune di Milano, via Acerbi 29, 20161, Regione Lombardia. La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2 - Scopi e Oggetto Sociale

L'Associazione "SENTIERI D'ACQUA" è un'organizzazione senza scopo di lucro che persegue finalità di promozione sociale, culturale e di benessere del singolo e della comunità sul territorio. In particolare, l'Associazione si propone di:

- Promuovere il benessere fisico, psichico e sociale degli individui attraverso attività culturali, formative e di sensibilizzazione.
- Favorire la creazione di spazi aggregativi e di socializzazione per rafforzare il tessuto comunitario.
- Promuovere un nuovo modo di vivere il territorio, valorizzandone le risorse.
- Farsi promotrice di cambiamento sociale attraverso iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e partecipazione attiva dei cittadini.
- Organizzare eventi culturali, formativi e informativi (conferenze, workshop, laboratori, ecc.).
- Sviluppare progetti e collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni e organizzazioni del territorio per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Sostenere iniziative di volontariato e di cittadinanza attiva.
- Utilizzare metodologie partecipative e inclusive per coinvolgere attivamente i soci e la comunità nelle attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere attività economiche marginali e accessorie, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di autofinanziare le proprie attività istituzionali.

Art. 3 - Soci

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che presentano domanda di ammissione, la quale sarà valutata dal Consiglio Direttivo. I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione.
- Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo significativo al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione. La nomina di Soci Onorari è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Diritti e Doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
- Esprimere il proprio voto nelle Assemblee.

- Accedere alle cariche sociali, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
- Essere informati sulle attività e sulla vita dell'Associazione.

I Soci hanno il dovere di:

- Osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
- Collaborare alla realizzazione degli scopi sociali.
- Versare la quota associativa annuale, qualora prevista.
- Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri soci e delle attività dell'Associazione.

Art. 5 - Perdita della Qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per:

- Dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Mancato versamento della quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali comportamenti contrari allo Statuto, agli scopi sociali o che arrecano danno all'immagine dell'Associazione. L'esclusione sarà comunicata al socio interessato, che potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Vicepresidente (se nominato).

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai soci almeno 20 giorni prima della data fissata, mediante e-mail. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti, salvo diverse disposizioni del presente Statuto.

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze:

- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo.
- Deliberare sulle modifiche dello Statuto.

- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.
- Nominare i Soci Onorari.
- Deliberare su ogni altro argomento di interesse sociale sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o dai soci.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. È composto da un numero di membri non inferiore a 1 e non superiore a 2, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri membri. Il mandato dei consiglieri dura 10 ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
- Dirigere e coordinare le attività dell'Associazione.
- Formulare i programmi di attività e i progetti.
- Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci.
- Nominare il Presidente e il Vicepresidente.
- Gestire il patrimonio dell'Associazione.
- Stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati.
- Adottare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione.
- Delegare specifici compiti a singoli consiglieri o a commissioni di lavoro.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei registri dell'Associazione, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 10 - Il Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente definendone le funzioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei registri dell'Associazione, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Art. 11 - Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Le quote associative.
- I contributi di privati, enti pubblici e organizzazioni.

- I proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione.
 - Le donazioni, le eredità e i legati.
 - Ogni altro provento lecito destinato al perseguimento degli scopi sociali.
- Le risorse economiche dell'Associazione saranno utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 12 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, possibilmente entro e non oltre il 30 Aprile.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere destinato ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.
Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

MILANO, 16/09/25

Firma dei Soci Fondatori

Sara Cortesi

Operia Saverio

[Signature]